



La Camera di Commercio di Bologna prevede il sostegno alla competitività delle imprese e dei territori, attraverso l'assegnazione di contributi per progetti che coinvolgano una molteplicità di imprese dell'area metropolitana di Bologna.

I contributi vengono assegnati nel rispetto dei criteri generali fissati dal Regolamento generale della Camera di Commercio di Bologna per l'assegnazione di contributi ed altri vantaggi economici.

Art. 1 SOGGETTI AMMESSI ALLA PRESENTAZIONE DI DOMANDE

I contributi saranno assegnabili ai seguenti soggetti per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio, dell'area metropolitana di Bologna che coinvolgano una molteplicità di imprese:

- a) **Associazioni di categoria delle imprese operanti nell'area metropolitana di Bologna;**
- b) **Fondazioni che abbiano tra le proprie finalità anche lo sviluppo e/o la promozione del tessuto economico locale dell'area metropolitana bolognese;**
- c) **Ordini professionali;**
- d) **Associazioni, enti, società ed altri organismi alla cui amministrazione e/o controllo partecipa l'ente camerale;**
- e) **Società partecipate almeno al 50% dai soggetti di cui ai punti a), b), c) e d) del presente articolo, istituite per la realizzazione degli scopi di questi ultimi;**
- f) **Consorzi di imprese, cooperative di servizi o altre società dal cui statuto si evinca che siano stati costituiti su iniziativa di un'associazione/ente definiti al punto a), b) o c) del presente articolo e risultino direttamente riconducibili a questi ultimi.**

In caso di progetti congiunti tra i soggetti sopra riportati gli stessi dovranno individuare un soggetto attuatore che dovrà trasmettere la domanda di contributo, sostenere tutte le spese e cui verrà assegnato ed erogato il contributo camerale.

ART. 2 SPESE AMMISSIBILI, NON AMMISSIBILI, NON INERENTI PER PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO

Ai fini della classificazione delle spese per progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio si fa riferimento alle seguenti definizioni:

Spese ammissibili: spese sulle quali viene riconosciuto e calcolato il contributo della Camera di Commercio

Spese non ammissibili (ma inerenti il progetto promozionale): non danno luogo a nessun contributo camerale. A livello operativo, se rendicontate, vanno a diminuire le entrate dichiarate dagli enti/organizzazioni.

Spese non inerenti: spese che non sono considerate pertinenti con l'iniziativa finanziata e non hanno alcun peso nella determinazione della somma da erogare.

Per i progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio sono ammissibili a contributo le spese che siano strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative riguardanti manifestazioni o articolate in più eventi dettagliatamente individuati, ivi incluse le spese per degustazioni con finalità promozionali.

Si precisa inoltre che:

- A. Sono ammissibili le spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale e oneri di carattere generale, quali ad esempio carta e altri materiali di consumo, telefonate, noleggi di attrezzature ecc.), sostenute dal soggetto attuatore e destinate alla realizzazione del progetto, nel limite del 10% degli altri costi ammissibili. Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti. In caso di controllo a campione verrà chiesto di produrre copia dei giustificativi di tali spese.
- B. Sono ammissibili i costi per contratti di collaborazione coerenti con la normativa vigente, tirocini, stage e borse di studio a condizione che l'oggetto del contratto sottoscritto riguardi espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e che il periodo rendicontato sia congruente con i tempi di realizzazione del progetto. In mancanza di contratto specifico questi costi sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- C. Le prestazioni fatturate da soggetti esterni per l'organizzazione generale o consulenza di tutte o alcune delle fasi dei progetti approvati sono ammissibili solo se accompagnate in sede di rendicontazione da contratto stipulato fra il soggetto beneficiario del contributo camerale e chi fornisce le prestazioni suddette da cui si evinca che queste ultime riguardano espressamente ed esclusivamente attività previste dal progetto finanziato dalla Camera e non prestazioni generiche svolte nell'interesse del soggetto attuatore. E' altresì opportuno che la stessa descrizione in fattura delle prestazioni rese sia sufficientemente dettagliata e chiaramente riconducibile al progetto approvato che gode del contributo camerale. In mancanza di contratto specifico queste spese sono considerate costi di funzionamento e ammesse nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto a). Gli importi eccedenti tale limite sono considerati come spese non inerenti.
- D. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione possono essere ammessi a contributo unicamente se espressamente approvati e autorizzati dalla Commissione esaminatrice preposta con il provvedimento di approvazione del contributo ed in relazione al tipo di iniziativa agevolata. I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, non autorizzati dalla commissione preposta, che vengono rendicontati sono considerati costi di funzionamento e ammessi nel limite del 10% degli altri costi ammissibili di cui al punto a), come sopra specificato. Se le spese di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione si riferiscono a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, su richiesta del soggetto istante, la Commissione esaminatrice preposta potrà autorizzarle come ammissibili nel limite massimo di 2 persone.
I costi di viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione riferiti a fornitori di servizi e personale/amministratori del soggetto attuatore, oltre alle 2 persone, sono considerati spese non ammissibili, che concorrono però alla diminuzione delle entrate.
- E. Sono finanziabili i costi per spostamenti, strettamente necessari per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, effettuati in ambito locale da fornitori, ospiti e beneficiari delle iniziative stesse. Tali costi devono essere riconducibili, da documentazione contabile, a date e luoghi di svolgimento del progetto.

Non sono ritenute inerenti, e quindi non hanno alcun peso nella determinazione del contributo da erogare le seguenti spese:

- spese di rappresentanza;

- spese per investimento o patrimonializzazione di attrezzature che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- irap (imposta regionale attività produttive) sui collaboratori

Non sono considerate inerenti le spese addebitate da:

- amministratori, sindaci e dipendenti del soggetto attuatore (salva la quota del 10% indicata alla lettera A del presente articolo);
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti di cui il soggetto attuatore risulti partecipato o partecipante per almeno il 30% di capitale in modo diretto o tramite altra società;
- imprese o altri soggetti giuridici o dai relativi amministratori, sindaci e dipendenti, che risultino essere partecipati in maniera diretta o indiretta per almeno il 30% dai medesimi soggetti che partecipano il soggetto attuatore;
- imprese o altri soggetti giuridici che abbiano in comune uno o più amministratori con il soggetto attuatore, nel caso in cui le spese addebitate da tali soggetti costituiscano oltre il 30% delle spese rendicontate.

Tutte le entrate e tutte le uscite dei progetti finanziati dovranno fare capo al soggetto attuatore previsto nel progetto.

In sede di approvazione del progetto la commissione preposta, valuterà se autorizzare che l'iniziativa preveda, per le sue particolari caratteristiche, entrate percepite da soggetti terzi che intervengono nell'organizzazione del progetto, a condizione che il soggetto attuatore dichiari questo aspetto in sede di richiesta di contributo.

Il soggetto attuatore dovrà richiedere al soggetto terzo apposito rendiconto delle entrate ed uscite specificatamente riferibili all'iniziativa. Tale prospetto dovrà essere esibito alla CCIAA in caso di controlli.

Il soggetto attuatore in sede di rendicontazione dovrà produrre copia del contratto stipulato con il soggetto terzo ed indicare oltre alle proprie entrate, anche quelle incassate dal soggetto terzo al netto di eventuali costi sostenuti. Di tali entrate la CCIAA terrà conto nel determinare l'entità del contributo spettante in base ai criteri del successivo art. 5.

Le entrate destinate in beneficenza possono essere considerate solo se viene richiesta autorizzazione a tale destinazione al momento della presentazione del progetto e viene dimostrato l'avvenuto versamento in sede di rendicontazione.

I progetti cui viene assegnato un contributo non possono essere sostituiti con iniziative diverse.

Art. 3 SETTORI/AMBITI AMMISSIBILI

Verranno valutati esclusivamente i progetti che riguarderanno i seguenti settori/ambiti:

- ricerca e sviluppo innovativo delle imprese,
- marketing territoriale (valorizzazione del territorio, delle infrastrutture e dei prodotti di qualità del territorio),
- internazionalizzazione (accrescere la competenza/conoscenza delle imprese sui mercati esteri con maggiori opportunità),
- inserimento dei giovani nel mercato del lavoro (alternanza scuola-lavoro, apprendistato ecc.).

Art. 4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Ufficio, previa verifica dei requisiti di ammissibilità delle domande presentate e della completezza della documentazione allegata alla domanda, sottoporrà le istanze alla valutazione di merito della Commissione nominata dalla Giunta camerale.

La Commissione formulerà e approverà una graduatoria sulla base dei criteri di valutazione sotto riportati. La graduatoria sarà comunicata alla Giunta camerale per presa d'atto.

Criteri di selezione dei progetti		Punteggio attribuibile
1	Iniziative e progetti di sostegno alla competitività delle imprese e del territorio con rilevante impatto qualitativo e quantitativo sul tessuto economico locale. Si terrà conto in particolare degli effetti economici sulle imprese destinatarie finali dei progetti	Da 0 a 50
2	Progetti con capacità di affermare una forte valenza identitaria del territorio o progetti con evidenti elementi innovativi per il settore/ambito di riferimento	Da 0 a 25
3	Iniziative e progetti realizzati dal soggetto attuatore in sinergia con altri attori (enti, università, associazioni di rappresentanza economica ecc..) che siano in grado di conferire valore aggiunto alla realizzazione delle azioni previste	Da 0 a 25

Il punteggio complessivo assegnato a ciascun progetto sarà compreso tra 0 e 100.

Per l'assegnazione del contributo il progetto dovrà comunque aver ottenuto un punteggio minimo di 40 punti.

Art. 5 CRITERI DI ESCLUSIONE

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di progetti:

- progetti non compresi nei settori/ambiti ammissibili definiti all'art. 3;
- progetti che prevedano spese ammissibili inferiori ad € 40.000;
- progetti riguardanti attività comprese tra quelle ordinarie di associazioni/enti, i convegni di approvazione dei bilanci delle associazioni;
- corsi di formazione.

Art. 6 MISURA DEL CONTRIBUTO CAMERALE

Ai progetti cui verranno riconosciuti almeno 60 punti la Commissione di valutazione assegnerà un contributo pari al 50% delle spese ammissibili (o il minor contributo richiesto dal proponente). Nel caso in cui l'ammontare dei contributi per progetti con almeno 60 punti superi il fondo disponibile si procederà ad una riduzione proporzionale del contributo a favore di tali progetti e non verrà assegnato alcun contributo ai progetti con meno di 60 punti.

Ove il fondo disponibile non si esaurisca con il finanziamento di tutti i progetti con almeno 60 punti la somma residua verrà ripartita ai progetti con punteggio tra 40 e 59, assegnando un contributo del 50%. Si procederà alla riduzione proporzionale del contributo a favore di tali progetti nel caso la somma residua non sia sufficiente per riconoscere il contributo del 50%.

Non verrà in ogni caso assegnato alcun contributo ai progetti con meno di 40 punti.

In sede di analisi della rendicontazione le entrate verranno considerate per l'importo pari alla differenza tra le entrate totali dichiarate, comprese quelle eventuali incassate da soggetti terzi al netto dei costi (di cui all'art. 2), e i costi rendicontati non ammissibili in base alla regolamentazione camerale. I costi non inerenti non saranno considerati neppure come coperti da altre entrate. I costi ammissibili e quelli non ammissibili (ma inerenti il progetto approvato) saranno quindi valutati, seppur con diverso peso, mentre quelli non inerenti non avranno alcuna rilevanza nella determinazione dei contributi da liquidare.

La commissione preposta, in sede di assegnazione del contributo potrà prevedere che l'ammontare delle spese minime da rendicontare sia inferiore a quello previsto nel progetto presentato, comunque non inferiore al doppio del contributo assegnato.

Il contributo camerale non potrà in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con gli altri introiti percepiti dal soggetto attuatore, entrate superiori alla spesa totale ammissibile.

Art. 7 REGIME DI AIUTO

Per la definizione del regime applicabile si terrà conto dei beneficiari finali delle iniziative sostenute dalla Camera e pertanto:

- ove l'iniziativa si rivolga ad una generalità ampia di imprese e in capo a queste non possa essere ricondotto un vantaggio economicamente apprezzabile, l'iniziativa si considera a carattere diffuso e il contributo camerale non avrà rilevanza ai fini della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;
- ove dell'iniziativa benefici una platea determinata di imprese ed il contributo pro quota possa essere ritenuto economicamente apprezzabile, indicativamente superiore a € 500,00, il soggetto attuatore dell'iniziativa dovrà produrre in sede di rendicontazione le dichiarazioni de minimis delle imprese che ne hanno beneficiato, che dovranno comunque essere in regola con il diritto annuale camerale, pena la riduzione del contributo al soggetto attuatore in caso di mancata completa regolarizzazione;
- ove l'iniziativa produca un vantaggio economico diretto, anche in termini di maggiore visibilità, per il soggetto attuatore che percepisce il contributo si procederà ad imputare il contributo in regime de minimis a tale soggetto.

Art. 8 MODALITA' DI INVIO PROGETTI ED ALLEGATI E SCADENZA

Le domande di contributo, sulla base del modulo base Webtelemaco e del modulo delle dichiarazioni sostitutive predisposto dall'Ufficio competente, devono essere presentate **esclusivamente in via telematica** utilizzando la pratica telematica presente sulla piattaforma Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov) **tra lunedì 4 settembre 2017 e lunedì 2 ottobre 2017.**

Nel modulo delle dichiarazioni sostitutive andranno riportate tutte le informazioni richieste per identificare il progetto e consentire la valutazione da parte della Commissione, allegando digitalmente ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per illustrare le iniziative previste.

La domanda di contributo deve essere presentata dal soggetto che realizzerà il progetto, sosterrà le relative spese, presenterà la rendicontazione e a cui verrà liquidato il contributo.

Per procedere all'invio i beneficiari dovranno preliminarmente attivare un contratto Webtelemaco con Infocamere, che non prevede costi di attivazione e mantenimento, dotarsi di un dispositivo di

firma digitale intestato al legale rappresentante e di una casella di posta elettronica certificata (PEC), cui verranno trasmesse tutte le comunicazioni successive.

I progetti trasmessi oltre il termine o con modalità differenti da quelle sopra indicate non saranno presi in considerazione.

Art. 9 DATA AVVIO PROGETTI

Sono ammissibili esclusivamente i progetti che vengono attivati a partire dal **1 gennaio 2017**. Per attivazione si intende il sostenimento del primo costo per la realizzazione del progetto, testimoniato da fattura o altro documento con analoga valenza contabile (nota di addebito ecc.)

Art. 10 EVIDENZA DEL CONTRIBUTO CAMERALE

Il sostegno camerale andrà indicato mediante apposizione del logo camerale e della dicitura “con il contributo della Camera di Commercio di Bologna” su tutti i documenti realizzati nel corso del progetto (studi, brochure, guide, fascicoli ecc.), sui materiali promozionali realizzati per la diffusione dell’iniziativa (inviti, manifesti, locandine, siti internet ecc.). In assenza di tali forme di pubblicizzazione non si procederà all’erogazione del contributo camerale.

Art. 11 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROGETTI E PER LA PRESENTAZIONE DELLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI

Le iniziative cui verrà assegnato un contributo dovranno essere concluse e rendicontate **entro il 1 ottobre 2018**.

La rendicontazione andrà trasmessa **esclusivamente in via telematica** utilizzando la pratica telematica presente sulla piattaforma Webtelemaco di Infocamere (<http://webtelemaco.infocamere.it/> - Servizi e-gov).

Art. 12 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI

La documentazione sulle spese sostenute per i progetti approvati deve essere trasmessa a consuntivo entro il termine assegnato. La rendicontazione dovrà riguardare giustificativi di spesa integralmente pagati e l’iniziativa dovrà risultare conclusa.

Dovrà essere prodotta rendicontazione come previsto all’art. 11 del Regolamento generale, cui si rinvia integralmente.

Qualora le spese rendicontate e ammissibili risultino inferiori a quelle minime da rendicontare fissate dalla Commissione, il contributo verrà ridotto proporzionalmente.